

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 2125 Raccolta n. 1890

Art.1

E' costituita l'Associazione denominata:

“L'ARNICA, ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE”

La sede sociale dell'Associazione è sita in Comune di Berzo Demo (BS), in via del Volontariato n.2.

TITOLO I (norme generali)

Art.2

L'associazione è apolitica, apartitica e non confessionale e si atterrà ai seguenti principi:

assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art.3

L'Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato con intento solidaristico ed in coordinamento con gli altri fini di pubblica utilità inerenti al carattere dell'Ente al fine di:

a) operare nel campo della Protezione Civile nelle seguenti specialità:

- Logistica e gestionale
- Cinofili
- Intervento idrogeologico
- Antincendio boschivo
- Nucleo di pronto intervento di cui all'art. 6, comma 2 della l.r. 16/2004;

b) prestare soccorso e/o assistenza nei modi di relativa competenza alle persone, animali, beni mobili e immobili per richieste avanzate sia da privati, sia da parte delle autorità pubbliche competenti nonché più in generale per la difesa e la protezione del territorio;

c) impartire un 'opportuna ed adeguata istruzione e formazione ai suoi associati, funzionale all'espletamento delle finalità associative;

d) cooperare con altri Enti di ogni genere attivi nei settori dell'assistenza e del soccorso, secondo accordi e convenzioni da concertare con essi, compreso il soccorso tecnico urgente;

e) operare nel settore socio sanitario e del soccorso sanitario urgente.

L'Associazione opera istituzionalmente nell'ambito del territorio della Regione Lombardia e coopera con il competente Dipartimento Nazionale.

Art. 4

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- dai contributi versati dai Volontari Sostenitori;
- dalle quote annuali di tesseramento sottoscritte dai Volontari attivi che non verranno restituite in caso di recesso.
- dai beni, mobili ed immobili, lasciati, contributi ed offerte che comunque pervenissero all' Associazione da Enti o da privati;
- da proventi delle prestazioni effettuate dall' Ente nell'espletamento delle proprie finalità;

- da introiti rivenienti da iniziative di beneficenza e da sottoscrizioni;

- dal materiale di assistenza, dalle attrezzature, dagli automezzi e da tutti i beni strumentali all'attività associativa;

- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 5

L'esercizio finanziario associativo si chiuderà alla fine di ogni anno e gli utili netti saranno devoluti ad incremento del patrimonio sociale, salvo lo stanziamento per le esigenze di cassa presumibili per l'anno seguente.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla predisposizione di una proposta di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 6

All'Associazione possono chiedere di aderire cittadini maggiorenni che condividano l'intento di prestare, spontaneamente e gratuitamente la propria opera, senza alcun vantaggio personale, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso, del soccorso pubblico tecnico urgente, del pronto intervento sanitario urgente e nel trasporto di infermi e feriti.

Agli associati potranno solamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle attività prestate, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Costituiscono gli aderenti all'Associazione i Volontari che si contraddistinguono in:

a) **Sostenitori:** quanti pur non prestando la propria opera a favore dell'Associazione, abbiano erogato contributi a favore di essa;

b) **Onorari:** nominati dal Consiglio Direttivo per meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione.

Essi non sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione;

c) **Operativi** : quanti prestano gratuitamente la propria opera per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, alle dipendenze del Consiglio Direttivo e che abbiano raggiunto la maggiore età.

Sono ammessi all'Associazione come Volontari Operativi coloro che ne facciano richiesta e risultino di provata buona condotta morale e civile ed abbiano superato con esito positivo gli appositi corsi di formazione.

Il richiedente dovrà comprovare con certificazione sanitaria sana e robusta costituzione ed idoneità al servizio attivo; tale documentazione sarà a disposizione esclusivamente del Direttore Sanitario che fornirà in Consiglio Direttivo assenso o diniego per l'ammissione in Associazione del richiedente.

Le istanze di ammissione dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti dal Regolamento dell'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le nor-

me del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio Arbitrale, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 7

L'ammissione all'Associazione dei Volontari è deliberata, in modo inappellabile, dal Consiglio Direttivo, e, in caso di non accettazione, il rigetto dovrà essere motivato e formalmente comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

TITOLO II (parte normativa)

Art. 8

Sono organi dell' Associazione:

- l'Assemblea,
- il collegio dei Provibiri,
- il collegio dei Revisori dei Conti, (opzionale)
- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo,
- il Direttore Sanitario.

Tutti le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

ASSEMBLEA

Art. 9

Il Presidente ed il Segretario dell' Associazione sono rispettivamente Presidente e Segretario dell' Assemblea.

Art. 10

I Volontari operativi sono convocati in Assemblea Ordinaria ogni anno, per ascoltare la relazione del Presidente e per discutere sulle attività dell' Associazione, nonché per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da parte di almeno un decimo degli associati. Detta assemblea è da considerarsi straordinaria.

L'assemblea è sovrana e si occupa in modo particolare:

- a) provvede all'elezione del consiglio direttivo;
- b) provvede all'elezione del collegio dei Revisori dei Conti;
- c) provvede all'elezione del Collegio dei Provibiri;
- d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera sulle modifiche al presente Statuto,
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- g) delibera con almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto (tutti i volontari i-

scritti nel libro soci) la sfiducia e il decadimento del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Provibiri.

h) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

Art. 11

Gli avvisi di convocazione dell' Assemblea, da recapitare con comunicazione scritta almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita, devono contenere l'Ordine del giorno, nonchè la data, l'ora ed ed il luogo dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione. In mancanza del numero legale in prima convocazione, l'assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

(Norme per l'elezione del Consiglio Direttivo)

L'assemblea riunita in prima convocazione per l'elezione del Consiglio Direttivo con la presenza di almeno due terzi degli associati procede alla raccolta di adesioni di quei volontari interessati a presentare la propria candidatura per l'elezione nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Provibiri, nel Collegio dei Revisori dei Conti e fissa la data delle elezioni stesse. In mancanza del numero legale l'assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti. Inoltre provvede alla nomina del seggio elettorale composto da tre persone scelte tra i non candidati.

Ogni socio può presentare la propria candidatura solo all'interno di un organo sottoposto ad elezione.

ART. 13

Fissata la data delle elezioni e raccolte le candidature con numero minimo di 7 (sette) candidati entro e non oltre un termine di 15 (Quindici) giorni dalla data dell'Assemblea, esse si svolgeranno a scrutinio segreto su schede separate ed appositamente predisposte, contenenti solo i nominativi dei candidati.

E' previsto il voto per delega, previa la presentazione di delega riportante dati anagrafici e firme autografe di entrambi; il delegato può rappresentare alle operazioni di voto un solo delegante; la delega può essere conferita solo ad altri associati.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Direttore Sanitario
- n. 5 (cinque) Consiglieri.

Art. 15

L'Assemblea elegge 7 (sette) Consiglieri, i quali, tra loro, eleggono il Presidente e il Vice Presidente a norma del successivo art. 19.

Il Presidente eletto provvede inoltre a cooptare in Consiglio il Direttore Sanitario, il Segretario e provvede alla nomina del Tesoriere.

L'assemblea elegge inoltre su schede separate, tre componenti il Collegio dei Provibiri e tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo appena eletto, viene convocato entro 15 gg. dalla proclamazione, dal candidato più preferenziato ed in caso di parità di voti la convocazione verrà indetta dal candidato anagraficamente più anziano.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo provvede a quanto ritiene necessario e utile per raggiungere gli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita, dà indirizzi e disposizioni di ordine generale, provvede alla regolare amministrazione ed al funzionamento dell'Ente, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli per legge riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo istruisce ed approva il Regolamento Operativo e comportamentale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi per esso ogni qual volta necessario o conveniente ed almeno una volta all'anno per la predisposizione della proposta di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta con istanza motivata, anche da almeno tre membri del Consiglio stesso. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere eletto dall'Assemblea, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione scegliendo tra i candidati non eletti partendo dal primo.

Nel caso nessun candidato tra questi mediante comunicazione scritta, non accetti l'incarico, il Consiglio nomina a suo insindacabile giudizio un membro scelto tra i soci ed il Consigliere così nominato in sostituzione, resta in carica sino alla prima Assemblea annuale per riceverne la ratifica. In caso di dimissioni contemporanee del 50% + 1 dei Consiglieri eletti, accompagnata da mozione di sfiducia, il Consiglio decade e si provvede a nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Art. 18

Sono eleggibili alla carica di Presidente i Consiglieri che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità e di servizio attivo come Volontari Operativi nell'Associazione.

Art. 19

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione con poteri di firma nei confronti dei terzi ed in giudizio, vigila che siano osservate le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di dimissioni o impedimenti permanenti, il Consiglio eletto provvede all'elezione di un nuovo Presidente il quale a sua volta provvede alle incombenze di cui all'art. 15.

Il Presidente dimissionario può, a suo insindacabile giudizio, rimanere membro del Consiglio Direttivo ed assumere altre cariche.

In caso di dimissioni anche dal consiglio si provvede secondo quanto previsto dall'art. 17.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 20

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle attribuzioni previste dallo Statuto ed in sua assenza ne assume tutte le prerogative, gli obblighi e le competenze.

IL SEGRETARIO

Art. 21

Il Segretario coadiuva il Presidente nel disbrigo della corrispondenza, redige i verbali, cura il libro e fascicoli personali dei Soci, il disbrigo delle procedure di certificazione periodica e assicurative, convenzioni o protocolli d'intesa con Enti/Istituzioni o altre Associazioni e cura gli Atti dell' Associazione che devono essere conservati presso la sede associativa.

Il Segretario non ha diritto di voto deliberativo nell'ambito del Consiglio Direttivo, può esprimere parere consultivo e non contribuisce alla determinazione del numero legale.

Il Presidente può nominare un Segretario esterno all'Associazione con l'obbligo di divenirne socio.

Il Segretario può coprire anche la carica di Tesoriere.

IL TESORIERE

Art. 22

Il Tesoriere compila i mandati, tiene i libri di cassa, e di amministrazione, redige il bilancio preventivo e consuntivo, provvede all'estinzione di debiti ed alla riscossione di crediti, cura i rapporti con istituti di credito ed è a lui affidata la gestione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione.

I documenti contabili devono essere conservati presso la sede associativa.

Il Tesoriere, oltre per la presentazione ed approvazione dei bilanci, può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo su richiesta di una delle parti al fine di relazionare sull'andamento economico finanziario o su eventuali impegni di spesa generali o a progetto.

Il Tesoriere collabora con il collegio dei Revisori dei Conti per la gestione economica dell'Associazione e sottopone a certificazione ed approvazione del Collegio il rendiconto economico finanziario consuntivo.

Il Tesoriere non ha diritto di voto deliberativo nell'ambito del Consiglio Direttivo, può esprimere parere consultivo e non contribuisce alla determinazione del numero legale.

Il Tesoriere può coprire anche la carica di Segretario.

IL DIRETTORE SANITARIO

Art. 23

Il medico Direttore Sanitario è responsabile delle attività sanitarie svolte dall' Associazione con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni di legge in materia.

Il Direttore Sanitario non ha diritto di voto deliberativo nell'ambito del Consiglio Direttivo e non contribuisce alla determinazione del numero legale.

I DELEGATI e INCARICATI DI SETTORE

Art. 24

I settori di attività operativa o di mantenimento all'interno dell'Associazione sono molteplici e quindi si rende indispensabile l'individuazione di Delegati e Incaricati per la gestione e sovrintendenza delle varie attività.

I Delegati di settore individuati all'interno del Consiglio Direttivo o gli Incaricati di settore individuati fra i volontari operativi, sono responsabili dell'efficienza e

disciplina relative al Settore loro affidato e rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo.

Il Delegato o Incaricato di settore, può a suo insindacabile giudizio e responsabilità, avvalersi di gruppi di lavoro costituiti da volontari da lui nominati in rapporto fiduciario al fine di garantire efficienza al settore a lui affidato.

Gli Incaricati di settore verranno convocati su esplicita richiesta dell'Incaricato stesso o dal Consiglio Direttivo per relazionare sulle attività proprie del settore.

L'Incaricato di settore non ha diritto di voto deliberativo in Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Art. 25

Il Collegio dei Proviviri eletto secondo le modalità di cui agli artt. 12 e 15, rimane in carica 5 anni indipendentemente dal rinnovamento di altri Organi associativi ed è composto da tre volontari di cui uno con la carica di Presidente.

Tutte le eventuali controversie che potessero insorgere tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al collegio dei Proviviri, essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Il lodo sarà gratuito e inappellabile.

In caso di dimissioni di un membro del collegio si procede in base all'art. 17

REVISORI DEI CONTI (opzionale)

Art. 26

I Revisori dei Conti, eletti secondo le modalità di cui agli artt. 12 e 15, rimane in carica 5 anni indipendentemente dal rinnovamento di altri Organi associativi ed è composto da tre volontari di cui uno con la carica di Presidente. Essi collaborano con il Tesoriere per la gestione economica dell'Associazione e certificano il rendiconto economico finanziario consuntivo. In caso di dimissioni di un membro si procede in base all'art. 17.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 27

Il presente Statuto può essere modificato, per motivate ragioni da sottoporre all'esame dell'Assemblea, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il cinquanta per cento dei membri associati.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

RAPPORTI CON IL COMUNE

Art. 28

Un'apposita convenzione, approvata bilateralmente dagli organi competenti, definirà i rapporti con il Comune di Berzo Demo, con particolare riferimento all'uso delle strutture, dei mezzi di proprietà del Comune stesso in dotazione all'Associazione, del contributo annuale per le spese di finanziamento e di gestione, per la competenza e la tipologia degli interventi obbligatori.

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 29

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano, soddisfatto ogni debito, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, preferibilmente operanti nel territorio della Valle Camonica, nel comune di Berzo Demo e secondo le disposizioni del codice civile.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

NORME TRANSITORIE

Art. 30

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 31

I soci fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione sig. Baccanelli Margherita, Belcastro Giampaolo, Bernardi Donato, Bernardi Gian Eusebio, Bernardi Giovanni Pietro, Bernardi Valentino, Bianchi Roberto Lorenzo Guglielmo, Bonomelli Alberto, Boldini Sergio, Cominassi Franceschino Natale, Cominassi Zaccherino, Filisetti Severo, Gelmi Tiziano, Gnani Silvana Maura, Parolari Luigi Loris, Pedrazzi Pietro, Pedretti Claudio e Venturini Giancarlo sono nominati soci onorari a vita.

Essi con esclusione di quelli operativi non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche.

F.to: Claudio Pedretti
 Francesca Sarotti (L.S.)